



cds 000087989500

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

IL PRESIDENTE

Visto il decreto n. 244 del 5 dicembre 2014, con il quale sono stati fissati i criteri per la ripartizione delle materie per l'anno 2015 fra le Sezioni esterne di questo T.A.R., sede di Roma;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa") così come successivamente modificata nelle sedute del CPGA del 12 settembre 2014, del 27 marzo 2015 e del 22 maggio 2015 ed in particolare l'art. 2, recante "ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Ritenuto necessario ripartire, in considerazione dei principi dettati dall'art. 2, comma 1, della citata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, le materie tra le Sezioni esterne di questo T.A.R., al fine di assicurare il rispetto dei criteri di omogeneità e connessione, armonizzando, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse Sezioni;

Ritenuto che un equilibrato riparto delle materie tra le Sezioni esterne di questo T.A.R., che tenga conto sia della quantità che della qualità del contenzioso, garantisce una maggiore efficienza ed efficacia del servizio giustizia, anche in considerazione della vacanza degli organici del personale di magistratura;

Ritenuto che per assicurare l'equilibrio tra le Sezioni esterne di questo T.A.R. occorra considerare il carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati nell'anno in corso, nonché la complessità del contenzioso, il tipo di rito, ordinario o abbreviato, applicabile alla singola controversia, nonché il contenzioso rispetto al quale questo T.A.R. ha competenza funzionale inderogabile ex art. 135 c.p.a., e ciò al fine di garantire una compiuta e razionale distribuzione del contenzioso definito con rito abbreviato e di quello di competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma, tra tutte le Sezioni esterne;

Considerata la necessità - per assicurare una maggiore celerità nella decisione delle controversie evitando rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra Sezione, di ricorsi presupposti - che la redistribuzione delle materie tra le Sezioni avvenga trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la Sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata già fissata la data dell'udienza di merito;

Ribadita l'opportunità che la competenza nei confronti dei provvedimenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonché di quelli concernenti i magistrati amministrativi, il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali sia attribuita ogni anno ad una diversa Sezione esterna;

Visto il Codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni ;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2016 i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti ed esclusi quelli per i quali sia stata già fissata la data dell'udienza di merito, sono ripartiti fra le Sezioni esterne di questo Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Roma, nel modo seguente:

SEZIONE PRIMA

- A) Ricorsi avverso atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - Aran;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ANTITRUST);
 - Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
 - Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
 - Avvocatura generale dello Stato;
 - C.O.N.I e Federazioni Sportive;
 - Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);
 - Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- Consiglio dei Ministri;
- Consiglio della Magistratura Militare;
- Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Controversie di cui all'articolo 135, comma 1 , lett. e) e q), c.p.a.;
- Corte dei Conti;
- Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ivi compresi quelli retti dai Ministri senza Portafoglio;
- DIS, AISI, AISE;
- Garante per la protezione dei dati personali;
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.AA.BB.);
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Difesa;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- Regioni, Enti, Aziende ed uffici vigilati o dipendenti, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità e di "quote latte";
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

B) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

SEZIONE SECONDA

- A) Ricorsi in materia urbanistica;**
- B) Ricorsi in materia edilizia;**
- C) Ricorsi in materia elettorale. Referendum;**
- D) Ricorsi avverso atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:**
 - Agenzia del Demanio;
 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - Agenzia delle Entrate;
 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 - Banca d'Italia;
 - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
- Comuni e loro associazioni. Enti vigilati o dipendenti;
- Concessionaria servizi informativi pubblici (CON.S.I.P. S.p.A.);
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
- Garante del contribuente;
- Gruppo Equitalia;
- Guardia di Finanza;
- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;
- Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero dell' Economia e delle Finanze;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Province, Città Metropolitane e loro consorzi e associazioni. Enti vigilati o dipendenti;
- Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia di "quote latte".

E) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

SEZIONE TERZA

A) Ricorsi avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA);
- Autorità di regolazione dei Trasporti (ART);
- Autorità nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
- Aziende Sanitarie Locali;
- Camere di Commercio;
- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- Croce Rossa Italiana;
- Ferrovie dello Stato Italiane;
- Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
- Istituto poligrafico e Zecca dello Stato;
- Ministero Affari Esteri;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Ministero della Salute;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai

ricorsi avverso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Poste Italiane S.p.A.;
- Radiotelevisione Italiana (Rai);
- Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia di sanità.

B) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

C) Controversie di cui all'art. 119, comma 1, lett. l), c.p.a.;

D) Enti Pubblici, con esclusione di quelli attribuiti alle altre Sezioni;

E) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

Art. 2

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse.

Art. 3

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a Sezioni diverse sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente nella controversia.

I ricorsi di ottemperanza a sentenze di questo T.A.R. sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

Art. 4

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del CPGA del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito provvedimento.

Art. 5

Il Presidente di ciascuna Sezione esterna provvederà alla ripartizione dei ricorsi fra le Sezioni.

Art. 6

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

Roma, 1° dicembre 2015

Carmine Volpe

